

Comune di Oleggio Castello (Novara)

D.C.C. N. 2 DEL 26/05/2020 - ART.17 BIS COMMA 4° L.R. N. 56/77 - VARIANTE P.R.G.C. SEMPLIFICATA SUAP - PRATICA SUAP N. 580/2018 - APPROVAZIONE DEFINITIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso Atto di alcune richieste formulate da parte del Consigliere di Minoranza Norbiato e del Consigliere Pajaro;

Dato riscontro alle richieste da parte del Consigliere Del Prato Moreno nonché dell'intervento richiesto al Geom. Ferrarese dell'Ufficio Tecnico, munito di delega rilasciata dal Responsabile Ufficio Tecnico, presente in aula, per fornire dettagli tecnici ai quesiti posti dai Consiglieri;

Riaperto il Consiglio Comunale agli ulteriori ed eventuali chiarimenti;

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Oleggio Castello è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato con D.G.R. n. 30-5970 del 17.06.2013, entrato in vigore ai sensi dell'art. 15, comma 18° della L.R. n. 56/77, con la pubblicazione per estratto della Deliberazione di approvazione della Giunta Regionale su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 in data 27.06.2013;
- dopo tale approvazione, è intervenuta una modificazione ai sensi dell'art. 17 comma 12° lettera b) della L.R. n. 56/77, relativa ad una modesta modifica del perimetro dell'area cimiteriale resasi necessaria a seguito dell'approvazione e della intervenuta efficacia del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale;
- tali modificazioni cartografiche, ai sensi del comma 13° del citato articolo, sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 09.12.2014 e quindi trasmesse unitamente a questa a Regione Piemonte e Provincia di Novara con nota comunale prot. n. 178 del 16.01.2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 09.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto di Variante parziale PRGC 2018 del Comune di Oleggio Castello, costituito dagli elaborati ivi elencati;
- che la Variante parziale PRGC 2018 del Comune di Oleggio Castello, come adottata, è stata inviata alla Provincia di Novara ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i. – art. 17, comma 5° e 7°, per l'espressione del parere di competenza, la verifica delle condizioni di classificazione della variante come parziale, nonché di compatibilità con il P.T.P. o i progetti sovracomunali approvati;

CONSIDERATO:

- Che è stata presentata, presso il S.U.A.P. di Arona (NO), una proposta di Variante Semplicata di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis comma 4° della L.R. n. 56/77, con istanza pervenuta in data 15.10.2018 prot. n. 44655 (pratica SUAP n. 580/2018 – proponente società ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI S.r.l. con sede in Oleggio Castello);
- Che l'istanza di cui al punto precedente, ricevuta in data 17.10.2018 n. 4684 di protocollo del Comune di Oleggio Castello per il citato tramite dello Sportello Unico Attività Produttive di Arona (pratica S.U.A.P. n. 580/2018) è intesa nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. n. 160/2010, art. 8 comma 1°, che così stabilisce: *“Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è*

trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”;

- Che la Regione Piemonte, con propria Circolare n. 2/AMB/2019 ad oggetto “*Indirizzi in merito alle varianti di cui all’art. 17 bis, comma 4°, della L.R. n. 56/77 relativa a progetti presentati agli Sportelli unici per le attività produttive*”, ha chiarito e definito ogni aspetto di competenza in relazione a questa categoria di varianti a carattere eccezionale;

VISTO:

- che il Comune di Oleggio Castello è dotato di perimetrazione del centro e dei nuclei abitati elaborata ai sensi degli artt. 12 e 81 della L.R. n. 56/77, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.07.2018;
- che il Comune di Oleggio Castello è dotato di Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.11.2018, conforme al Regolamento Edilizio Tipo Regionale di cui alla D.C.R. n. 247-45856 del 28.11.2017 e divenuto efficace con la pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 3 comma 3° della L.R. n. 19/1999;
- che ai sensi dell’art. 137 del nuovo Regolamento, fino all’adeguamento del P.R.G.C. di cui all’art. 12 comma 5° della L.R. n. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte Prima, Capo I, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. N. 4/08, che sostituisce integralmente la parte II del D.Lgs. n.152/06 inerente le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.);
- la D.G.R. 9.06.2008, n.12-8931 avente ad oggetto “*D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Norme in materia ambientale – Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi*” che prevede l’adozione e l’approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell’analisi di compatibilità ambientale;
- la L.R. n. 40/98 che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, disciplina in modo coerente e compatibile le procedure concernenti la compatibilità ambientale e le relative verifiche e valutazioni;
- in particolare l’art. 7 della citata legge regionale, che prevede che sia istituito l’Organo Tecnico presso l’Autorità Competente per la verifica o la valutazione di impatto ambientale dei progetti previsti dalla legge stessa;
- il comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 51 del 24.12.2009, che relativamente all’Organo Tecnico pone attenzione sul fatto che le figure che assumono il ruolo di “Autorità Procedente” e “Autorità Competente” devono essere diverse;
- la D.G.R. 29.02.2016 n. 25-2977 ad oggetto “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*”, con cui sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici;

CONSIDERATO:

- che il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (fase di *screening* del procedimento di V.A.S.) i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l’uso di piccole aree a livello locale (art.6 c.3, art.12);

- che la L.R. n. 56/1977 e s.m.i. disciplina, all'art. 3 bis, l'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica e dispone, all'art.17 bis, comma 8°, che le Varianti Semplificate ai P.R.G.C. siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.;
- Che il citato art. 3 bis della L.R. n. 56/77 prevede che, per gli strumenti di pianificazione, l'autorità competente alla V.A.S. sia individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- Che gli enti non dotati di tale struttura (come il caso del Comune di Oleggio Castello) possono svolgere la funzione di Autorità Competente alla V.A.S. e di organo tecnico avvalendosi della struttura tecnica di altra amministrazione locale in possesso delle necessarie competenze, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 in data 29.08.2018 (rinnovata con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 in data 18.09.2019) è stata istituita l'Autorità Competente alla V.A.S. per tutti i procedimenti riferiti al Comune di Oleggio Castello che lo richiedano (approvazione di Varianti P.R.G.C. e di Strumenti Urbanistici Esecutivi ove necessario), individuandola nell'Ufficio Tecnico del Comune di Briga Novarese nella persona del Responsabile del Servizio Ing. Maria Luisa Bacchetta;
- Che con medesimo provvedimento comunale è stata individuato altresì nell'Ufficio Tecnico del Comune di Briga Novarese, nella persona del Responsabile del Servizio Ing. Maria Luisa Bacchetta, l'Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98;
- che di conseguenza le figure previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 152/06 e dall'art. 3 bis della L.R. n. 56/77, in relazione alla presente procedura di Variante, risultano essere le seguenti:

Proponente: Società ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI S.r.l., con sede in Oleggio Castello (NO), Via A. Moro n. 8, soggetto privato che elabora la proposta di Variante semplificata al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis comma 4° L.R. n. 56/77;

Autorità Procedente: il Comune di Oleggio Castello, quale pubblica amministrazione che (con il supporto della struttura S.U.A.P. competente) recepisce, adotta ed approva la Variante, il Consiglio Comunale deputato per legge a tale approvazione e l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona dell'Arch. Paolo Maiorano, Responsabile del Servizio;

Autorità Competente e Organo Tecnico: l'Ufficio Tecnico del Comune di Briga Novarese nella persona del Responsabile del Servizio Ing. Maria Luisa Bacchetta, a ciò espressamente autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 29.08.2018 (rinnovata con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 in data 18.09.2019), quale pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione del parere motivato sulla verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

- Che ai fini dello svolgimento in maniera integrata del procedimento urbanistico di formazione ed approvazione della Variante semplificata con quello di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/06, alla L.R. n. 40/98 ed all'art. 3 bis della L.R. n. 56/77, si applicano le indicazioni di cui all'Allegato 1 scheda k. della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 ad oggetto "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*";

VISTO:

- Che in data 20.11.2018 si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica di cui di cui all'Allegato 1 scheda k. della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 ad oggetto "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*", con richiesta di integrazioni di cui al relativo verbale completo di pareri e contributi allegati o richiamati;

- Che in data 20.05.2019 si è tenuta la seconda seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica di cui di cui all'Allegato 1 scheda k. della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 ad oggetto "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*", di cui al relativo verbale completo di pareri e contributi allegati o richiamati;
- Che in tale sede il Comune di Oleggio Castello ha espresso il proprio parere in merito alla procedura di Variante Semplificata S.U.A.P., reso con nota prot. n. 2451 del 17.05.2019;
- Che sempre in tale sede la conferenza ha ritenuto che il Comune di Oleggio Castello si potesse esprimere in ordine all'assoggettamento od all'esclusione della Variante Semplificata S.U.A.P. dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, una volta ottenute dal proponente le ultime e necessarie informazioni e precisazioni (riguardanti prevalentemente le misure di compensazione e la verifica dell'eventuale incremento di consumo del suolo);
- Che in data 17.07.2019 n. 3636 di protocollo comunale il Comune di Oleggio Castello ha ricevuto dal S.U.A.P. di Arona (NO) la documentazione integrativa prodotta dal richiedente, con contestuale richiesta di adozione del rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale in ordine alla assoggettabilità della Variante Semplificata S.U.A.P. al processo di Valutazione Ambientale Strategica e di successiva determinazione della autorità competente in merito alla eventuale esclusione della variante da tale processo, con contestuale valutazione del recepimento delle prescrizioni urbanistiche negli elaborati di progetto;

ACCERTATO che con determinazione del Comune di Briga Novarese n. 118 del 26.09.2019, in qualità di Autorità Competente alla V.A.S., si è proceduto ad escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4° del D.Lgs. n. 152/06, la *Variante Semplificata di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis comma 4° della L.R. n. 56/77 (pratica SUAP n. 580/2018 – proponente società ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI S.r.l. con sede in Oleggio Castello)* dal processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 ed all'art. 3 bis della L.R. n. 56/77, per le motivazioni contenute nella relazione resa dall'Organo Tecnico Comunale in data 26.09.2019, ed a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ivi contenute, come di seguito riassunte:

- *prestare particolare attenzione nella fase di predisposizione del progetto esecutivo, in modo che vengano garantite la valenza e l'efficacia delle misure (di mitigazione e compensazione) previste e da attuare;*
- *predisporre un idoneo piano di monitoraggio e manutenzione, possibilmente accompagnato da commisurate garanzie economiche, in modo che ne venga assicurato l'effetto nel tempo, oltre la fase di cantiere e di primo avvio della nuova attività (termine indicativo di anni 5);*
- *la messa a punto del sistema di illuminazione delle aree in modo che, nel rispetto della loro funzionalità, limitino gli effetti di inquinamento luminoso e di pregiudizio per l'eventuale fauna presente.*

VISTO:

- che la citata determinazione n. 118/2019 è stata trasmessa al S.U.A.P di Arona (NO) con nota prot. n. 4659 del 26.09.2019, anche ai fini del prosieguo dell'iter di cui all'Allegato 1 scheda k. della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 (pubblicazione della variante previa comunicazione agli enti competenti e convocazione della terza seduta della conferenza dei servizi finalizzata all'analisi delle eventuali osservazioni pervenute);
- Che il Comune di Oleggio Castello con nota prot. n. 4824 del 07.10.2019 inviata al S.U.A.P di Arona (NO) ha dichiarato che le prescrizioni urbanistiche rese nel corso delle conferenze di servizi svoltesi in data 20.11.2018 e 20.05.2019 sono da considerarsi integralmente recepite negli elaborati di progetto della Variante Semplificata di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis comma 4° della L.R. n. 56/77 (pratica SUAP n. 580/2018 – proponente società ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI S.r.l. con sede in Oleggio Castello), come da ultimo modificati ed integrati con documentazione pervenuta in data 17.07.2019 n. 3636 di protocollo comunale tramite il S.U.A.P. di Arona (prot. n. 31740 del 17.07.2019);

CONSIDERATO:

- Che il progetto di Variante Semplificata di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis comma 4° della L.R. n. 56/77 (pratica SUAP n. 580/2018 – proponente società ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI S.r.l. con sede in Oleggio Castello) è stato pubblicato sul sito informatico del Comune di Arona (capofila SUAP) per 15 giorni consecutivi dal 14.10.2019 al 28.10.2019, con avviso n. 45025 del 14.10.2019 pubblicato all'albo pretorio dei Comuni di Arona ed Oleggio Castello;
- Che nei 15 giorni successivi, e quindi entro il 12.11.2019, non sono pervenute osservazioni e proposte inerenti l'oggetto della variante;
- Che in data 27.11.2019 si è tenuta la terza seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica di cui di cui all'Allegato 1 scheda k. della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 ad oggetto "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*", di cui al relativo verbale completo di pareri e contributi allegati o richiamati, con particolare riferimento al parere di assenso obbligatorio della Regione Piemonte espresso, ai sensi dell'art. 17 bis comma 4° lettera e) L.R. n. 56/77, con nota prot. n. 29770/2019 del 26.11.2019;
- Che nel corso della conferenza dei servizi il Comune di Oleggio Castello ha, tra l'altro, esposto le proprie motivazioni di assenso e le condizioni in cui esse sono maturate, alla luce dei punti ritenuti qualificanti e delle ricadute positive degli effetti attesi della variante per il territorio e per la comunità di Oleggio Castello;
- Che la conferenza dei servizi si è espressa favorevolmente sulla proposta di variante semplificata, puntualizzando ne contempo che per procedere con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale "*... dovrà essere prodotta la relazione illustrativa di variante urbanistica.*" come richiesto dalla Regione Piemonte con il parere richiamato;
- Che la relazione illustrativa della variante semplificata, predisposta dal professionista incaricato dal richiedente, è pervenuta al Comune di Oleggio Castello, per il tramite del SUAP di Arona, in data 18.12.2019 n. 5964 di protocollo comunale;

PRESO ATTO della proposta di Variante Semplificata di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis comma 4° della L.R. n. 56/77, pervenuta in data 15.10.2018 prot. n. 44655 (pratica SUAP n. 580/2018 – proponente società ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI S.r.l. con sede in Oleggio Castello), e costituita da:

- Relazione illustrativa di variante;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione geologica e applicazione della norma di invarianza idraulica;
- Tav. n. P2 – Azzonamento territorio comunale (scala 1:5.000) - vigente;
- Tav. n. P2 – Azzonamento territorio comunale (scala 1:5.000) - variante;
- Tav. n. P3c – Azzonamento del centro abitato: usi e modalità di intervento (scala 1:2.000) – vigente;
- Tav. n. P3c – Azzonamento del centro abitato: usi e modalità di intervento (scala 1:2.000) – variante;
- Tav. n. P5 – Azzonamento territorio comunale e classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000) – vigente;
- Tav. n. P5 – Azzonamento territorio comunale e classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000) – variante;
- Documento tecnico inerente la fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. di cui al D.Lgs. n. 152/06, comprensivo dell'analisi di coerenza con piani e programmi sovraordinati e con particolare riferimento al *Piano Paesaggistico Regionale* approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 in data 19.10.2017 e divenuto efficace il giorno successivo a quello di pubblicazione;

VISTA la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. “*Tutela ed uso del suolo*” e s.m.i. c.d. “*Legge Urbanistica Regionale*” pubblicata sul B.U. 24 dicembre 1977, n. 53;

CONSIDERATO che in data 25.03.2013 la Regione Piemonte ha promulgato la L.R. n. 3 “*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*”;

VISTA la già citata D.G.R. 29.2.2016 n. 25-2977 recante “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*”, il cui Allegato 1 sostituisce, integrandolo, l’Allegato II “*Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica*” della D.G.R. 9.06.2008 n.12-8931, anch’essa citata in precedenza;

DATO ATTO CHE:

- la presente Variante semplificata è stata formata e sarà approvata ai sensi e con le procedure previste dall’art. 17 bis, comma 4° della L.R. n. 56/77 e dalla Circolare n. 2/AMB/2019 ad oggetto “*Indirizzi in merito alle varianti di cui all’art. 17 bis, comma 4°, della L.R. n. 56/77 relativa a progetti presentati agli Sportelli unici per le attività produttive*”;
- in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 in materia di V.A.S. è stato applicato il procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti semplificate ai PRG, e pertanto la fase di verifica di assoggettabilità (culminata con l’esclusione) è avvenuta con la procedura di cui all’allegato 1 scheda k. della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- il punto 2 della Circolare n. 2/AMB/2019 ad oggetto “*Indirizzi in merito alle varianti di cui all’art. 17 bis, comma 4°, della L.R. n. 56/77 relativa a progetti presentati agli Sportelli unici per le attività produttive*” specifica che la Variante semplificata ex art. 17 bis comma 4° L.R. n. 56/77 può essere formata ed approvata anche in presenza di una Variante “ordinaria” in itinere (Variante parziale PRGC 2018 del Comune di Oleggio Castello adottata ai sensi dell’art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 09.04.2019), a patto di raccordare le procedure e recepire i contenuti della Variante semplificata SUAP, una volta approvata, nella variante “ordinaria” in itinere, oltre a dare specifica evidenza della circostanza nella relativa deliberazione consiliare;

RITENUTO necessario richiamare formalmente in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, quale motivazione e parte integrante e vincolante della stessa, le prescrizioni rese a margine della determinazione del Comune di Briga Novarese n. 118 del 26.09.2019, in qualità di Autorità Competente alla V.A.S., come di seguito elencate:

- prestare particolare attenzione nella fase di predisposizione del progetto esecutivo, in modo che vengano garantite la valenza e l’efficacia delle misure (di mitigazione e compensazione) previste e da attuare;
- predisporre un idoneo piano di monitoraggio e manutenzione, in modo che ne venga assicurato l’effetto nel tempo, oltre la fase di cantiere e di primo avvio della nuova attività (termine non inferiore ad anni 5) con la previsione e prestazione da parte del proponente di idonee garanzie finanziarie;
- la messa a punto del sistema di illuminazione delle aree in modo che, nel rispetto della loro funzionalità, limitino gli effetti di inquinamento luminoso e di pregiudizio per l’eventuale fauna presente;
- i temi richiamati nella relazione predisposta dall’O.T.C. dovranno tradursi in indicazioni da introdurre quali prescrizioni in sede di rilascio del Permesso di Costruire – provvedimento conclusivo S.U.A.P.;

RITENUTO altresì necessario richiamare formalmente in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, quale motivazione e parte integrante e vincolante della stessa, i punti ritenuti qualificanti e le ricadute positive degli effetti attesi della variante per il territorio e per la comunità di Oleggio Castello, esposte nel corso della conferenza dei servizi del 27.11.2019 e come di seguito elencate:

- nuova area parcheggio ad uso pubblico sulla S.P. n. 19, con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del proponente;
- razionalizzazione ingresso / uscita automezzi su S.P. n. 19, con allargamento a doppio senso della strada di ingresso dalla Via Ceserio e nuova viabilità di inserimento – accumulo per chi entra dalla provinciale (previo parere favorevole della Provincia di Novara);
- nuovo marciapiede comprensivo di passerella pedonale sul Fosso Rese lungo la S.P. n. 19, quale contributo straordinario per interventi in variante urbanistica ex art. 16 comma 4° lett. d-ter) del D.P. R. n. 380/01 e/o a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
- trasferimento sede / attività Arona Scavi da Via A. Moro al nuovo sito, fuori dal centro abitato;

OSSERVATA la competenza della Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; e dell'art. 17 bis comma 4° della L.R. n. 56/77;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrate e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON voti favorevoli resi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 17 bis comma 4° della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la Variante Semplificata di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis comma 4° della L.R. n. 56/77, pervenuta in data 15.10.2018 prot. n. 44655 (pratica SUAP n. 580/2018 – proponente società ARONA SCAVI DEI F.LLI CASTELLI S.r.l. con sede in Oleggio Castello), costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa di variante;
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Relazione geologica e applicazione della norma di invarianza idraulica;
 - Tav. n. P2 – Azzonamento territorio comunale (scala 1:5.000) - vigente;
 - Tav. n. P2 – Azzonamento territorio comunale (scala 1:5.000) - variante;
 - Tav. n. P3c – Azzonamento del centro abitato: usi e modalità di intervento (scala 1:2.000) – vigente;
 - Tav. n. P3c – Azzonamento del centro abitato: usi e modalità di intervento (scala 1:2.000) – variante;
 - Tav. n. P5 – Azzonamento territorio comunale e classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000) – vigente;
 - Tav. n. P5 – Azzonamento territorio comunale e classi di idoneità alla utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000) – variante;
 - Documento tecnico inerente la fase di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. di cui al D.Lgs. n. 152/06, comprensivo dell'analisi di coerenza con piani e programmi sovraordinati e con particolare riferimento al *Piano Paesaggistico Regionale* approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte n. 42 in data 19.10.2017 e divenuto efficace il giorno successivo a quello di pubblicazione;

3. Di dare atto che la Variante Semplificata di P.R.G.C. del Comune di Oleggio Castello non presenta motivi di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione sovra comunale;
4. Di dare atto, inoltre, che la Variante Semplificata di P.R.G.C. del Comune di Oleggio Castello è coerente con i contenuti e i disposti del *Piano Paesaggistico Regionale* approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 in data 19.10.2017 e divenuto efficace il giorno successivo a quello di pubblicazione;
5. Di dare atto che in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 in materia di V.A.S. è stato applicato il procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti semplificate ai PRG, e pertanto la fase di verifica di assoggettabilità è avvenuta con la procedura di cui all'allegato 1 scheda k. della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, culminata con l'esclusione ai sensi dell'art. 12 comma 4° del D.Lgs. n. 152/06 dal processo di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 ed all'art. 3 bis della L.R. n. 56/77, disposta con determinazione del Comune di Briga Novarese n. 118 del 26.09.2019 in qualità di Autorità Competente alla V.A.S.;
6. Di richiamare formalmente in sede di approvazione, quale parte integrante e vincolante della stessa, le prescrizioni rese a margine della determinazione del Comune di Briga Novarese n. 118 del 26.09.2019, in qualità di Autorità Competente alla V.A.S., come di seguito elencate:
 - prestare particolare attenzione nella fase di predisposizione del progetto esecutivo, in modo che vengano garantite la valenza e l'efficacia delle misure (di mitigazione e compensazione) previste e da attuare;
 - predisporre un idoneo piano di monitoraggio e manutenzione, in modo che ne venga assicurato l'effetto nel tempo, oltre la fase di cantiere e di primo avvio della nuova attività (termine non inferiore ad anni 5) con la previsione e prestazione da parte del proponente di idonee garanzie finanziarie;
 - la messa a punto del sistema di illuminazione delle aree in modo che, nel rispetto della loro funzionalità, limitino gli effetti di inquinamento luminoso e di pregiudizio per l'eventuale fauna presente;
 - i temi richiamati nella relazione predisposta dall'O.T.C. dovranno tradursi in indicazioni da introdurre quali prescrizioni in sede di rilascio del Permesso di Costruire – provvedimento conclusivo S.U.A.P.;
7. Di richiamare formalmente in sede di approvazione, quale parte integrante e vincolante della stessa, i punti ritenuti qualificanti e le ricadute positive degli effetti attesi della variante per il territorio e per la comunità di Oleggio Castello, esposte nel corso della conferenza dei servizi del 27.11.2019 e come di seguito elencate:
 - nuova area parcheggio ad uso pubblico sulla S.P. n. 19, con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del proponente;
 - razionalizzazione ingresso / uscita automezzi su S.P. n. 19, con allargamento a doppio senso della strada di ingresso dalla Via Ceserio e nuova viabilità di inserimento – accumulo per chi entra dalla provinciale (previo parere favorevole della Provincia di Novara);
 - nuovo marciapiede comprensivo di passerella pedonale sul Fosso Rese lungo la S.P. n. 19, quale contributo straordinario per interventi in variante urbanistica ex art. 16 comma 4° lett. d-ter) del D.P. R. n. 380/01 e/o a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
 - trasferimento sede / attività Arona Scavi da Via A. Moro al nuovo sito, fuori dal centro abitato;
8. Di demandare al Responsabile del Servizio Area Tecnica, l'espletamento degli atti e degli adempimenti necessari e conseguenti previsti dall'art. 17 bis comma 4° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e precisamente:
 - la pubblicazione della presente deliberazione di consiglio comunale sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai fini della efficacia della Variante semplificata SUAP;

- la trasmissione della Variante semplificata SUAP alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara ed allo Sportello Unico Attività Produttive di Arona (NO);
 - il Rilascio del Permesso di Costruire e della Autorizzazione Paesaggistica, intesi nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. n. 160/2010;
 - il raccordo e l'integrazione delle presente procedura di Variante semplificata SUAP con la procedura di Variante urbanistica "ordinaria" attualmente in itinere (Variante parziale PRGC 2018 del Comune di Oleggio Castello adottata ai sensi dell'art. 17 comma 5° della L.R. n. 56/77 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 09.04.2019 attualmente inviata alla Provincia di Novara ai sensi dalla L.R. n. 56/77 e s.m.i. – art. 17, comma 5° e 7°, per l'espressione del parere di competenza, la verifica delle condizioni di classificazione della variante come parziale, nonché di compatibilità con il P.T.P. o i progetti sovracomunali approvati), con recepimento dei contenuti della Variante semplificata SUAP approvata nella situazione vigente (punto 2 della Circolare n. 2/AMB/2019 ad oggetto "*Indirizzi in merito alle varianti di cui all'art. 17 bis, comma 4°, della L.R. n. 56/77 relativa a progetti presentati agli Sportelli unici per le attività produttive*");
9. Di dichiarare, con successiva separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con votazione corrispondente a quella principale, stante la possibilità di dare immediato corso al successivo iter procedurale previsto per la variante in esame..